

Associazione Musicale Parrocchiale Maria SS. Ausiliatrice-Associazione di Promozione Sociale

Via Asmara 2- 73047 Monteroni di Lecce

Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 03720120751

Mail:bandamonteroni@gmail.com

VERBALE ASSEMBLEA DEL 23/11/2020 DI MODIFICA DELLO STATUTO PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D. LGS.117/2017.

Il giorno 23 del mese di Novembre dell'anno 2020, alle ore 19.00, presso la sede sociale dell'Associazione Musicale Parrocchiale " Maria SS. Ausiliatrice", si è riunita l'Assemblea dei Soci, convocata regolarmente mediante avviso affisso presso la sede sociale e pubblicato adeguatamente attraverso i vari strumenti in possesso dell'Associazione. L'Assemblea dei soci si riunisce per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

1. Ulteriori modifiche allo Statuto dell'Associazione per adeguarlo alla nuova disciplina dettata dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea la dott.ssa Quarta Romana, verbalizza il sig. Spedicato Antonio.

Il presidente, constatata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità previste dallo Statuto, constatato che la convocazione contiene l'o.d.g., l'ora e il luogo, constatato che i soci presenti n. 33 (su n. 40 iscritti nel libro dei soci) si sono disposti nel rispetto delle norme anti Covid, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Si passa a trattare l'unico punto all'ordine del giorno. Il Presidente prende la parola comunicando che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario, su richiesta della Regione indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare ulteriori modifiche da apportare agli articoli 1, 12, 14 e 25 dello Statuto sempre in virtù delle disposizioni previste dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il Presidente legge attentamente il testo degli articoli dello Statuto modificati .

Al termine della lettura dello Statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto, così come è stato ulteriormente modificato, che si allega al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, **non soggetto all'imposta di registro e all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 e comma 5, del D. Lgs. 117/2017.**

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21. 00, previa stesura , lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Quarta Romana

Il Segretario

Spedicato Antonio



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

(MODIFICATO AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017)

"ASSOCIAZIONE MUSICALE PARROCCHIALE MARIA SS. AUSILIATRICE-APS"

(SEDE: VIA ASMARA 2 MONTERONI DI LECCE)

Titolo I- COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 – Costituzione

Con atto del costitutivo del 29/04/2003 è stata costituita l'associazione denominata Associazione Musicale Parrocchiale Maria SS. Ausiliatrice, di seguito più brevemente citata come "Associazione".

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, per effetto del presente statuto, l'associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Monteroni di Lecce ed il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 2- Finalità

L'associazione, quale Ente del Terzo Settore, non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale ma svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In conformità con la legge 106/2016 e il D.lgs. n. 117/17 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui l'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

- Favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone delle comunità in cui opera mediante la creazione di una Banda Musicale, proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- Creare nuove prospettive musicali, morali, ed artistiche per i soci e per la comunità;
- Promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
- Collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- Mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
- Sviluppare l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
- Collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- Promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili e religiose;

- 
- Organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
 - Promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;
 - Tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
 - Promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
 - Curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere anche attraverso gli strumenti di web communication e altri media messi a disposizione dall'innovazione tecnologica;
 - Curare la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere di soci e non soci in specie giovani;
 - Realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte musicale, alla cultura, alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
 - Stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'associazione e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;
 - Svolgere oltre le predette attività di interesse generale anche attività diverse di natura commerciale, purché le stesse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

L'associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è fissata in anni cinquanta dal giorno della sua costituzione, salvo proroghe o anticipato scioglimento. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 25 del presente statuto.

Titolo II- ATTIVITA' ESERCITATE

ART. 4- Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Art. 5 – Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- Attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;
- Raccolta di fondi anche mediante sollecitazioni al pubblico o mediante cessione di beni di modico valore nei modi e termini stabiliti dalla legge;
- Ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6- Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati e nel rispetto dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di fulcro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontariato possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

La qualifica di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo III – FUNZIONAMENTO

Art. 7- Regolamento Associativo

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste del presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'associazione.

Art. 8- Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad € 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 9- Bilancio Sociale

Nei casi previsti dell'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 10 – Patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) Erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi di riserva o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai soci possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'art. 25 del presente statuto.

Art. 11 – Libri sociali

L'Associazione si dota dei seguenti libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 12 – Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione o di copia delle deliberazioni adottate vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione, che provvede ad evaderle entro 7gg. dal ricevimento dell'istanza.

Titolo IV – I SOCI

Art. 13 – Adesione all' associazione

L' associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all' ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. E' vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Possono aderire all' Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l' autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito, nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata entro 15 giorni all' interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni comunicare all' interessato il motivo del rigetto dell' ammissione. L' interessato può, entro sessanta giorni dell' avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull' istanza si pronunci l' Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

I soci si distinguono in soci ordinari e soci sostenitori: i primi partecipano alle attività dell' Associazione mediante un personale percorso di formazione musicale, mentre i secondi sostengono e incoraggiano il perseguimento dei fini statutari.

Gli associati cessano di appartenere all' Associazione per:

- Dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Esclusione deliberata dall' Assemblea dei Soci per gravi motivi o per indegnità;
- Mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso;

Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all' assemblea dei Soci, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera.

Qualora un socio, con il proprio comportamento, turbi la normale attività dell' Associazione può, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere sospeso da un' attività sociale fino alla durata di sei mesi.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell' eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Le modalità e le condizioni di adesione all' associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 14 – Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- a) A concorrere all' elaborazione del programma dell' Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l' adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) Ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) A partecipare alle assemblee;

Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno il diritto:

- a) All' elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi
- b) Ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- c) Ad approvare i bilanci.

Ai soci minorenni è riconosciuta la facoltà di esprimere il proprio voto attraverso un genitore che ne esercita la potestà e che risulti iscritto come socio sostenitore dell' Associazione.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Art. 15 – Doveri dei soci

I soci hanno il dovere di:

- a) Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- b) Rispettare il presente statuto e le norme contenute nel regolamento associativo, parte integrante dello statuto;
- c) Rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- d) Rispettare le delibere degli organi sociali;
- e) Mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- f) Non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- g) Versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Titolo V – ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 16- Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Direttore Artistico

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 22 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di controllo.

Art. 17 – l'Assemblea dei Soci

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere programmatico. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione.

E' convocata e presieduta dal presidente dell'associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 10 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce due volte l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi il diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

- Elegge il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
- Approva entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;
- Approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto;
- Approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- Elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;

- Delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- Delibera su gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria. In tutte le assemblee ogni socio minorenni ha diritto ad un solo voto che viene espresso da un genitore che ne esercita la potestà, purché iscritto nell'elenco dei soci sostenitori.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci nella misura di un minimo di 3 ed un massimo di 5.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dal Regolamento Associativo e dura in carica 3 anni.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- Mantiene i rapporti con gli enti locali e gli altri enti e istituzioni del territorio.
- Elabora i progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari di altri enti pubblici e di soggetti privati
- Attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci
- Approva i programmi di attività
- Assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo
- Approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale
- Coadiuvare il presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione
- Elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci

- Documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
- Delibera circa l'ammissione dei soci, con possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi
- Nomina il Direttore Artistico della Banda Musicale e gli eventuali altri maestri e collaboratori.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedono un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 ter del codice civile.

Art. 19 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 18 del presente Statuto.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale e speciale.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Predisporre per l'Assemblea dei Soci il Bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.

Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua scadenza per i motivi indicati agli artt. 18 e 19 del presente statuto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza, il Vice Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte dell'Assemblea dei Soci e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21- Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige la Banda Musicale e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo. Entra a far parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Art. 22- Il Tesoriere

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Gli si può conferire potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Art. 23- Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci

Art. 24 – L'organo di Controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 25 – Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

Art. 26 – Rimandi al Codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 27- Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

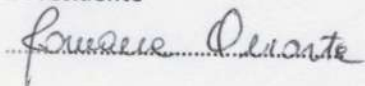
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 17 del presente Statuto.

Norma transitoria

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Il Presidente



Il Segretario

